

DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2016
792/2016/A

DISPOSIZIONI INERENTI LA PIENA OPERATIVITÀ DEL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 22 dicembre 2016

VISTI:

- l'articolo 97 della Costituzione, nella parte in cui sancisce il principio generale del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni, istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE";
- la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- lo schema di decreto legislativo, adottato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 gennaio 2016 (provvedimento A144720/01/1613), in attuazione della delega di cui al precedente alinea, recante "Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale" (di seguito: schema d.lgs. TUSPL);
- in particolare, l'articolo 16 dello schema di d.lgs. TUSPL, che attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico funzioni di regolazione, controllo e sanzionatorie: *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale, adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse"*;

- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità;
- il Regolamento di contabilità dell’Autorità e relativo sistema delle deleghe;
- la deliberazione dell’Autorità 4 marzo 2016, 78/2016/A, recante ”Avvio di procedimento per il riassetto organizzativo della struttura dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, a seguito dell’emanazione dello schema di d.lgs. servizi pubblici locali”;
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A, recante «Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, dall’entrata in vigore del decreto legislativo recante “Testo unico sui servizi pubblici locali - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera)”» (di seguito: deliberazione 657/2016/A);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A, recante «Conferimento di incarichi di responsabile della Macrostruttura dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, dall’entrata in vigore del decreto legislativo recante “Testo unico sui servizi pubblici locali - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera)”» (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- la sentenza della Corte costituzionale 25 novembre 2016, n. 251 (di seguito: sentenza 251/2016);
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A, recante “Modifiche all’Organigramma e al Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, di cui alla deliberazione 657/201/A” (di seguito: deliberazione 695/2016/A), adottata a seguito della sentenza di cui al precedente alinea.

CONSIDERATO CHE:

- il Collegio, con la deliberazione 657/2016/A, ha approvato il nuovo Organigramma e il nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità, disponendo la decorrenza del 1 gennaio 2017 per la produzione di effetti di tali atti nonché del nuovo assetto organizzativo dagli stessi determinato;
- con la deliberazione 657/2016/A, inoltre, il Collegio ha previsto la possibilità di modificare o integrare il provvedimento medesimo per effetto della entrata in vigore del decreto legislativo recante “Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale”;
- con la sentenza 251/2016, la Corte costituzionale ha dichiarato, tra gli altri, costituzionalmente illegittimo l’articolo 19, lettere *b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u)*, della legge 124/15, che stabilisce una serie di principi e criteri direttivi relativi alla delega al Governo per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, “*nella parte in cui, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015,*

prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata”;

- a seguito della sopra citata sentenza 251/2016, il decreto legislativo recante “Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale” non è stato emanato e, nel frattempo, il termine per l’esercizio della relativa delega è scaduto;
- a seguito della mancata emanazione del decreto legislativo sopra citato, l’Autorità, con la deliberazione 695/2016/A, al fine di assicurare un quadro certo e stabile del proprio modello organizzativo, ha confermato il nuovo assetto organizzativo dell’Autorità, di cui all’Organigramma (Tabella 1) e al Regolamento di organizzazione e funzionamento (Allegato A), costituenti parte integrante e sostanziale della deliberazione 657/2016/A, apportando al provvedimento medesimo le sole modifiche necessarie a tener conto della mancata emanazione del decreto legislativo recante “Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale”.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del sopra citato Allegato A, per “*Macrostruttura*” si intende “*il complesso del Segretariato generale, della Divisione, delle Direzioni e degli Uffici speciali*”;
- ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g) del medesimo Allegato A, per “*Microstruttura*” si intende “*il complesso degli uffici in cui sono articolate le Direzioni nonché gli uffici che rispondono direttamente al Segretario generale e al Direttore di Divisione*”;
- l’articolo 9, comma 9.6, del citato Allegato A prevede che, con provvedimento dell’Autorità, su proposta del Direttore della Direzione interessata, sentito il Segretario generale e, per quanto di competenza, il Direttore di Divisione ovvero su proposta di questi ultimi per gli uffici agli stessi direttamente afferenti, possano essere istituiti Uffici di Microstruttura, inquadrati nella Divisione, nel Segretariato generale o nelle Direzioni, denominati Unità;
- il medesimo comma 9.6 prevede, altresì, che possano essere istituite, di norma, fino a un massimo di quattro Unità per Direzione, nonché fino a un massimo di quattro Unità direttamente afferenti alla Divisione o al Segretariato generale;
- la piena operatività del nuovo assetto organizzativo dell’Autorità si realizzerà anche con la puntuale individuazione degli Uffici di Microstruttura nonché con il loro inquadramento all’interno della Macrostruttura.

RITENUTO CHE:

- al fine di dare attuazione a quanto previsto dal sopra citato articolo 9, comma 9.6, sia necessario, in considerazione della particolare articolazione e ampiezza del processo partecipativo che prevede l’attivo coinvolgimento di tutti i Direttori

nominati con la deliberazione 658/2016/A, nonché della fase di informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali e al personale dell'Autorità coinvolto dalla riorganizzazione, prevedere di differire la piena operatività del complessivo nuovo assetto organizzativo dell'Autorità per un periodo ulteriore di tempo pari ad un mese decorrente dal 1 gennaio 2017;

- sia pertanto necessario, fermo restando il nuovo modello organizzativo e le Unità della Macrostruttura quale risultante dalla deliberazione 657/2016/A, come modificata dalla deliberazione 695/2016/A, prevedere che la piena operatività del nuovo complessivo assetto organizzativo dell'Autorità abbia decorrenza dal 1 febbraio 2017

DELIBERA

- di stabilire che il complessivo nuovo assetto organizzativo dell'Autorità divenga pienamente operativo il 1 febbraio 2017;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

22 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni